


Quaderni de L'altro diritto

IDENTITÀ IN MOVIMENTO
Diario di un'esperienza didattica
alla Casa di reclusione Ucciardone di Palermo

a cura di **Alessandra Sciorba**


Pacini
Giuridica



Collana
Quaderni de L'altro diritto

Direttore
Emilio Santoro

Comitato scientifico
Alberto di Martino
Chiara Favilli
Realino Marra
Luigi Pannarale
Aldo Schiavello
Danilo Zolo

Pubblicazione realizzata con fondi PRIN 2017, progetto "The Dark Side of Law. When Discrimination, Exclusion and oppression are by Law"

In copertina:
???????

ISBN 978-88-3379-xxx-x

ISSN 2421-5880

© Copyright 2024 by Pacini Editore Srl


Pacini Editore
Via Garibaldi, 10
50139 Firenze
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

Rapporti con l'Università
Lisa Lorusso

Responsabile di redazione
Gloria Giacomelli

Referenze fotografiche
Le foto dell'intero volume sono di Caterina Scaccianoce

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

INDICE

Premessa	pag.	5
<i>di Paola Maggio</i>		
Introduzione. Il diritto allo studio per ripensare il carcere.....	»	9
<i>di Alessandra Sciarba</i>		
1. Giorno 1 e giorno 3 - Identità in divenire:		
il ruolo della narrazione e del gioco	»	21
<i>di Cristiano Inguglia, Nadia Tronca, Annalisa Forti, Maria Garro</i>		
1. Identità	»	21
2. La sinergia tra comunità aperta e comunità chiusa per il diritto all'identità	»	22
3. Identità e narrazione in detenzione	»	24
4. Giocare per narrare	»	27
5. Riflessioni conclusive	»	35
2. Giorno 2: Identità umana: persona e diritti	»	37
<i>di Aldo Schiavello e Alessandra Sciarba</i>		
3. Giorno 4 - L'Identità biologica	»	47
<i>di Luca Sineo</i>		
4. Giorno 5 - Identità, dignità umana, autodeterminazione nel sistema penale	»	57
<i>di Francesco Parisi e Caterina Scaccianoce</i>		
1. Parte prima	»	57
2. Parte seconda	»	64
5. Giorno 6 - Gli spazi dell'identità e l'identità degli spazi.		
Cosa è una città? Cosa è una comunità?	»	71
<i>di Giuseppe Marsala e Flavia Schiavo</i>		
1. L'identità degli spazi. Gli spazi dell'identità. Dalla società del controllo alla società della cura	»	71
2. Il resoconto del Seminario: identità urbana, tra città immaginate, memoria e costruzioni di comunità	»	75

6. Giorno 7 - Identità, generi, sessualità: “Il gallo non cova le uova, il gallo serve ad altro”	»	85
<i>di Cirus Rinaldi</i>		
7. Giorno 8 - Identità e fratture biografiche. Il perenne mutamento identitario	»	89
<i>di Alessandra Dino</i>		
8. Giorno 9 - Lingua, linguaggio, identità	»	101
<i>di Salvatore Di Piazza</i>		
Appendice. Pagine dai Diari di bordo	»	109
1. Domenico	»	109
2. Luna	»	109
3. Luciano	»	110
4. Francesco	»	111
5. Ancora Francesco	»	112
6. Brahim	»	113
7. Nadia	»	114
8. Abdelkrim	»	115
9. Ancora Abdelkrim	»	115
10. Chiara	»	116
11. Chiara, Luciano, Francesco, Viktoriia, Anna, Giuseppe	»	117
12. Ancora Domenico.....	»	118

CAPITOLO SECONDO

GIORNO 2: IDENTITÀ UMANA: PERSONA E DIRITTI

Aldo Schiavello e Alessandra Sciurba**

Dopo la giornata introduttiva, in cui attraverso varie attività il gruppo ha iniziato a prendere confidenza tra i suoi membri e con l'ambiente in cui si sarebbe collocato lo spazio del nostro cerchio per le settimane successive, il primo seminario che ha declinato il tema dell'identità da una specifica prospettiva disciplinare è stato quello filosofico-giuridico denominato *Identità umana: persona e diritti*. Già il titolo svela la visione di fondo che è stata presentata come punto di partenza ai e alle partecipanti; quella che, per definire l'identità umana in ambito giuridico, si avvale della nozione di "persona" e dell'attribuzione, a essa, di determinati diritti. Si tratta certamente di una immagine ben connotata, cui sono state mosse critiche anche estreme, come quelle della filosofa e mistica francese Simone Weil che, nella sua affermazione del "sacro" nell'essere umano, scriveva che «amalgamare due nozioni insufficienti parlando di diritti della persona umana non ci condurrà molto lontano»¹.

Cionondimeno, abbiamo deciso di analizzare insieme alla classe ciò che la cultura giuridica occidentale, dall'illuminismo in poi, ha definito come identità umana in ambito giuridico, pur adottando una prospettiva critica che problematizzasse di questa concezione tutti i limiti non solo teorici, ma soprattutto concreti nel momento in cui i suoi presupposti astratti (e fintamente neutri ed universali) si scontrano con la realtà delle vite situate degli esseri umani.

Avevamo consapevolezza del fatto che parlare di diritti umani in un corso che si svolge all'interno di un carcere è una scelta, al tempo stesso, eccentrica e rivoluzionaria. È eccentrica e al medesimo tempo rivoluzionaria perché, in carcere, i diritti sono un po' come gli unicorni, oggetti mitici, di cui si può fantasticare ma che raramente si palesano. Nei luoghi di restrizione, nei luoghi chiusi, è il discorso giuridico in quanto tale a essere costruito in modo da lasciare il linguaggio dei diritti sullo sfondo (se non addirittura oltre l'orizzonte). In carcere il diritto si palesa attraverso le circolari interne – "le regole del carcere" – spesso opache rispetto alle loro finalità (alle loro *rationes*, per parlare come parlano i giuristi), attraverso le "domandine", che attendono risposte affidate all'arbitrio di persone dotate di una enorme discrezionalità. È anche qualora sia prevedibile il contenuto della risposta, quello che non

* Dipartimento di Giurisprudenza.

¹ S. Weil [1943], *La persona e il sacro*, Adelphi, Milano 2012, p. 12.

è prevedibile è il lasso di tempo necessario affinché tale risposta giunga a destinazione. Per esperienza personale possiamo dire ad esempio che anche prenotarsi per sostenere un esame universitario può diventare un'impresa dall'esito incerto.

Per usare le parole di Fabrizio De Andrè, sembrerebbe che il compito principale del diritto in carcere sia quello di imporre ai suoi destinatari una "ginnastica di obbedienza". Valeria Verdolini riprende da Foucault la definizione del carcere come "inevitabile motel":

Il carcere si presenta come istituzione residuale, che svolge una serie di compiti non richiesti dal mandato formale, ma ascrivibili ad un welfare a basso costo: è *housing* sociale per i senza fissa dimora, centro d'accoglienza per i migranti appena giunti (o per coloro che non sono mai stati espulsi e sono usciti dal circuito dei CPR e degli Hotspot) è comunità terapeutica per i tossicodipendenti, comunità psichiatrica e manicomio de facto per le fragilità psichiche, è centro per l'impiego per i disoccupati, è residenza sanitaria e lungodegenza per gli anziani, è molte di queste cose combinate a fronte di forme di vulnerabilità intersezionale, che raramente trovano una risposta integrata fuori dalle mura del penitenziario².

Nel dedicare la seconda lezione alle nozioni di persona e diritti umani, uno degli obiettivi principali è stato però anche quello di mostrare che il diritto non si esprime necessariamente con la spada, che l'autorità ha dei limiti e, in definitiva, che il diritto è, al contempo, uno strumento di potere e una delle armi migliori per difendersi dagli abusi del potere. Il diritto è sia in grado di respingere inesorabilmente l'uomo di campagna nel meraviglioso racconto di Kafka *Vor dem Gesetz* sia in grado di difendere un oscuro mugnaio di Potsdam da Federico II di Prussia.

Inaugurando un modo di procedere che è poi stato seguito per ogni incontro successivo, abbiamo quindi innanzitutto chiesto ai membri del cerchio di dare una loro definizione di "persona", e poi di "diritti" e infine di "dignità", e abbiamo scritto le parole via via pronunciate con i pennarelli colorati sulla lavagna a fogli mobili che avevamo a disposizione. Fin da subito, la voglia di mettersi in gioco, facendosi avanti senza troppi timori, è stata evidente in tutti/e i/le partecipanti, confortando noi docenti, fin da subito, su quanto la modalità scelta si dimostrasse funzionale al percorso di costruzione di sapere condiviso che avevamo immaginato. Alcune iniziali intemperanze e incomprensioni, probabilmente dovute alla disabitudine a confronti di questo tipo, sono rientrate molto rapidamente una volta rodato il meccanismo di interazione.

² V. Verdolini, *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Roma, Carocci, 2022, p. 192.

Le risposte sono state molto diverse tra loro, riflettendo anche i diversi percorsi di studio di chi di volta in volta prendeva la parola. Rispetto alla nozione di “persona”, ad esempio, Luciano, studente di Giurisprudenza all’interno del polo penitenziario, ha parlato per primo, non a caso, di soggetto «capace di azione, e centro di interessi giuridici», mentre definizioni meno tecniche sono state quelle (principalmente arrivate dalle studentesse esterne) che hanno messo l’accento sulla capacità di parola, di provare determinate sensazioni e di stabilire relazioni, propria di un essere in carne ed ossa, la cui identità dipende dall’interazione di elementi biologici, ambientali ed esperienziali, e dall’evoluzione di questa interazione lungo l’intero corso di ogni esistenza, con particolare accento da parte di molti dei partecipanti sulla possibilità, appunto, del cambiamento. Di questo “essere” sono state sottolineate la specifica intelligenza e coscienza, il fatto che sia dotato di volontà, che abbia la possibilità (seppur a determinate condizioni) di compiere scelte libere, e, in un’ottica alquanto “antropocentrica”³ che sia «la creazione più completa ed efficiente tra tutte le specie viventi».

Risposta dopo risposta, è emersa una definizione sempre più complessa che ha posto via via al centro l’unicità di ogni individuo, pur nella sua realizzazione all’interno di comunità e società, che è identificato da un carattere preciso e da un proprio specifico sentire: «un insieme di corpo e anima che genera qualcosa di unico e irripetibile» e, più metaforicamente, come detto da Luna, una delle studentesse, «un dipinto con tantissime sfumature, colori, chiari o scuri, e forme diverse delle pennellate». Questa prospettiva particolaristica, però, è stata di continuo messa in tensione, nello scambio interno al cerchio, con l’attitudine universalista che connette all’idea di persona, a prescindere da ogni specificazione, precisi diritti (in due casi sono stati citati anche i doveri), in particolare precise libertà, e quindi l’idea di dignità, fino a chiederci, tutte e tutti insieme, se la nozione di persona fosse costruita proprio dall’attribuzione di diritti oppure se fosse antecedente a essi.

Proseguendo quindi nel confronto tra una concezione universalistica e l’accento invece posto sull’unicità di ogni essere umano, abbiamo introdotto la definizione di persona, fornita dall’enciclopedia Treccani, come «individuo della specie umana, senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, ecc.», e, dalla stessa fonte, quella di “non-persona”, come “essere al quale non è riconosciuto lo statuto di soggetto responsabile, titolare di determinati diritti e doveri”⁴, per poi guardare all’etimologia della parola, che deriva dal gre-

³ Tale ottica verrà poi decostruita, due incontri dopo, dal seminario del Professor Sineo che porterà il gruppo a comprendere la relatività di ogni valutazione sulle differenze, anche tra specie, guardando a come non ci sia in natura qualcosa di “migliore” o “peggiore” rispetto a un paradigma, ma solo qualcosa di più o meno adatto rispetto a un dato contesto. Cfr. in questo volume, pp. 49 e ss.

⁴ Cfr. [https://www.treccani.it/vocabolario/non-persona_\(Neologismi\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/non-persona_(Neologismi)/).

co πρόσωπον (*prósōpon*) e, indica sia il volto dell'individuo, sia la maschera dell'attore e il personaggio rappresentato in un scena teatrale. Da qui il verbo latino *personare*, risuonare, che definisce il parlare attraverso la maschera proprio degli attori del teatro antico, all'interno quindi di un ambito semantico che riporta la nozione di persona al particolarismo dell'individuo concreto e determinato, ma guardando alla parte che interpreta, di volta in volta, nella società. A questo proposito abbiamo richiamato la filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt e le sue riflessioni, esposte nel prologo alla raccolta di saggi dal titolo *Responsabilità e giudizio*, che la portano ad affermare che

il concetto di persona [...] ci consente di vedere e di capire che i ruoli e le maschere che il mondo ci assegna, e che noi dobbiamo accettare e perfino guadagnarci per prendere parte alla commedia del mondo, sono scambiabili. Non sono inalienabili, nel senso in cui si parla di "diritti inalienabili", non sono una maschera incollata al nostro volto, non sono tratti specifici del nostro io più intimo, nel senso in cui la voce della coscienza – come in molti ancora credono – può essere un tratto specifico della nostra anima⁵.

Queste parole, come tante altre volte è avvenuto nel corso di questo ciclo di seminari, hanno in qualche modo portato a relativizzare la condizione, e in particolare la differenza di condizione nel tempo e nello spazio, vissuta dai e dalle partecipanti del cerchio in cui ci trovavamo.

Lo stesso modo di procedere utilizzato per affrontare la nozione di "persona" è stato quindi attuato per arrivare a problematizzare la definizione di "diritto" inteso come diritto soggettivo, e anche questa volta le risposte trascritte sui grandi fogli di carta della lavagna sono state molto diverse tra loro. A posteriori, possiamo giocare a raggrupparle all'interno di alcune correnti giusfilosofiche, sottolineando quanto sia stato interessante vedere come, pur non avendo fornito alcuna definizione preliminare di queste, le posizioni che le rappresentano siano semplicemente emerse dal dialogo. Alcune definizioni hanno ad esempio fatto riferimento a un lessico prettamente giuridico, in particolare legato a una visione del diritto (e dei diritti) di matrice giuspositivistica, che traspare in affermazioni quali: un diritto è «ciò che tocca per legge»; è «la pretesa che un individuo può far valere in un ordinamento»; è «ciò che è sancito dalla costituzione per ogni individuo»; è «uno strumento di garanzia giuridicamente definito e riconosciuto»; è «una forma di tutela ritenuta legittima in una data società». Un secondo insieme di risposte è invece delineabile per una comune radice di tipo "giusnaturalista", evidente in espressioni come: «il diritto è ciò che spetta a ogni individuo dalla nascita», è ciò che «è legato alla vita e alla dignità»; è «un dovere che ognuno deve rispettare e che ogni persona deve avere». Un terzo gruppo è poi ascrivibile

⁵ H. Arendt, *Prologo*, in H. Arendt, *Responsabilità e giudizio*, Einaudi, Torino, 2010, p. 11.

all'approccio proprio del realismo giuridico, che guarda al diritto come pratica sociale e quindi al diritto vivente oltre quello scritto nei codici, per cui: «un diritto è una cosa che ci spetta solo se viene effettivamente riconosciuta» ed è «il riconoscimento di facoltà, aspettative, bisogni in base al contesto di riferimento». Un ultimo insieme di definizioni raccolte quel giorno ci ricorda infine le teorie critiche del diritto, che guardano alle ideologie e ai poteri non dichiarati di cui un certo diritto è il riflesso, al modo in cui quindi esso ha impatto sulla vita di esseri umani che hanno specifiche caratteristiche, ma anche a come il diritto stesso possa essere al contempo uno strumento a servizio della giustizia e delle lotte sociali: le studentesse, in particolare, hanno sottolineato come un diritto sia «una conquista», e il «il risultato di bisogni e desideri collettivi che alla fine l'ordinamento deve garantire», cosa che ci ha portato a ricordare le parole che Stefano Rodotà, nella sua ultima opera, ha dedicato ai diritti che

non sono mai acquisiti una volta per tutte. Sono sempre insidiati, a rischio. La loro non è mai una vicenda pacificata. Il loro riconoscimento formale ci parla sempre di una battaglia vinta, ma immediatamente apre pure la questione del loro rispetto, della loro efficacia, del loro radicamento. I diritti diventano così, essi stessi, strumenti della lotta per i diritti⁶.

A quel punto, abbiamo consegnato al cerchio la definizione di “diritto soggettivo”, come “situazione vantaggiosa o favorevole”, per cui un diritto soggettivo assicura al suo titolare un certo beneficio, rispetto al cui godimento questi potrà anche contare sulla collaborazione, volontaria o meno, di altri soggetti, e quella di “diritto fondamentale” fornita da Luigi Ferrajoli, per cui «sono “diritti fondamentali” tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a “tutti” gli esseri umani in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci d'agire»⁷.

Quest'ultima definizione ci ha portati a riconsiderare il rapporto tra persona e diritti, e a concentrare l'attenzione sul terzo elemento, che a dire il vero era stato già più volte citato nei dialoghi nella riflessione fino a questo punto condivisa: quello della dignità come caratteristica dell'identità umana. Per la terza e ultima volta abbiamo quindi proceduto a trascrivere coi penarelli le parole che dal cerchio venivano dette per avvicinarci a una definizione comune. Alcune di queste hanno guardato alla dignità come valore in sé, descrivendola in quanto «condizione della persona da tutelare sempre e comunque»; in quanto «base della libertà e dell'uguaglianza» e, da una prospettiva espressa soprattutto dagli uomini presenti nel gruppo, in quanto «principio di onore». La maggior parte delle definizioni, però, in linea con

⁶ S. Rodotà, *Il diritto ad avere diritti*. Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 31-32.

⁷ L. Ferrajoli. *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 5.

l'evoluzione del dibattito svolto fino a quel momento, si è concentrata sul legame tra dignità e diritti, guardando tanto alla prima come al "principio fondamentale" su cui si basano i secondi – «ciò che ne permette il riconoscimento», e ancora come «attributo degli esseri umani che li rende meritevoli di diritti» e «garanzia del godimento dei diritti a prescindere dalla posizione» – quanto, di converso, considerando la dignità come il risultato del rispetto dei diritti fondamentali. La nozione di "rispetto" è emersa come centrale in relazione alla dignità umana, descritta come «il rispetto dell'individuo indipendentemente da ogni status», o «il rispetto della persona, che ci dice di non calpestarla, di non sminuirla», e ancora «il rispetto richiesto e donato, finalizzato alla realizzazione del sé», e «il rispetto per la nostra specie», che comporta «il diritto a un trattamento umano e decente».

Da quel momento, grazie alle osservazioni di Francesco, altro studente del polo universitario penitenziario, ha avuto luogo un dialogo sulla dignità delle persone detenute, sulla compatibilità tra regime carcerario e dignità. A partire dalle osservazioni mosse soprattutto dai partecipanti ristretti, ci siamo quindi chiesti se l'imperativo categorico kantiano citato da noi docenti come paradigmatico della definizione di dignità, «agisci in modo da trattare sempre l'umanità tanto nella tua persona, quanto nella persona di ogni altro, come un fine e mai solo come un mezzo», possa davvero ispirare il modo in cui l'istituzione carceraria viene oggi concepita e declinata, e se davvero le persone detenute siano considerate principalmente come un fine in sé. La riflessione è stata ulteriormente arricchita dall'introduzione nel cerchio dei concetti di "rispetto di sé" che Ronald Dworkin definiva come «un atteggiamento che le persone dovrebbero avere nei confronti delle loro stesse vite»⁸, e di "autenticità", che «asigna a ognuno di noi la responsabilità personale di agire coerentemente con il carattere e i progetti che identifichiamo come nostri»⁹, permettendo, e al contempo necessitando come condizione, una «indipendenza etica» che implica il fatto che una persona non sia costretta «ad accettare il giudizio di qualcun altro, al posto del suo, sui valori e sugli obiettivi che la sua vita dovrebbe esibire»¹⁰.

Il gruppo è arrivato così ad affermare che affinché rispetto di sé e autenticità possano manifestarsi occorre inevitabilmente, a meno di non essere asceti, un riconoscimento da parte della società in cui si vive. A questo punto, abbiamo quindi condiviso all'interno del cerchio le parole di Charles Taylor e la sua tesi che

la nostra identità sia plasmata, in parte, dal riconoscimento o dal mancato riconoscimento o, spesso, da un misconoscimento da parte di altre

⁸ R. Dworkin [2011], *Giustizia per i ricci*, Milano, Feltrinelli, 2013, p. 237.

⁹ *Idem*, p. 299.

¹⁰ *Idem.*, p. 245.

persone, per cui un individuo o un gruppo può soffrire un danno reale, una reale distorsione, se le persone o la società che lo circondano gli rimandano, come uno specchio, un'immagine di sé che lo limita o sminuisce o umilia. Il non riconoscimento o misconoscimento può danneggiare, può essere una forma di oppressione che imprigiona una persona in un modo di vivere falso, distorto e impoverito¹¹.

La dignità è dunque frutto di un riconoscimento? E in particolare del riconoscimento di certi diritti? In linea teorica la risposta a questa domanda è estremamente complessa, ma in termini storici ciò che si è affermato all'indomani della Seconda guerra mondiale, dopo gli orrori dei nazifascismi, è stata senza dubbio, almeno formalmente, la connessione inscindibile tra dignità umana e riconoscimento dei diritti fondamentali cristallizzata nelle costituzioni nazionali e nelle Dichiarazioni e Convenzioni internazionali la cui quasi simultanea emanazione in tutto in tutto il mondo occidentale ha portato Norberto Bobbio a parlare del periodo inaugurato alla fine degli anni Quaranta come della "Età dei diritti".

Abbiamo quindi parlato dell'Età dei diritti come dell'esito della rivoluzione copernicana compiuta dall'illuminismo – che ha messo al centro della riflessione politica l'individuo e la sua priorità rispetto al potere, non considerando più il rapporto tra governanti e governati dalla prospettiva dei primi ma da quella dei secondi – e abbiamo analizzato le fasi del processo che ha portato a questo radicale mutamento di prospettiva¹², fino al costituzionalismo contemporaneo che aggiunge, ai limiti procedurali che l'autorità legittima deve rispettare per creare diritto valido nello stato di diritto moderno, anche limiti "sostanziali", di "contenuto", che impediscono che il potere costituito possa fare o decidere tutto ciò che vuole.

Ci siamo così confrontati su come l'Età dei diritti, alla fine della Seconda guerra mondiale, abbia inteso marcare una radicale rottura rispetto ai totalitarismi e alle atrocità che hanno caratterizzato il periodo antecedente, e sia quindi espressione della fiducia dell'umanità nella possibilità di un reale pro-

¹¹ C. Taylor, *La politica del riconoscimento*, in J. Habermas, C. Taylor, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 9-62, p. 9.

¹² La prima fase è rappresentata dal giusnaturalismo razionalista settecentesco e, in particolare, dal pensiero di John Locke. Per Bobbio, la centralità di Locke in questo processo di affermazione dell'età dei diritti si deve alla sua idea che gli esseri umani in quanto tali sono per natura detentori di diritti che neppure lo stato può sottrarre loro. La seconda fase consiste nella positivizzazione dei diritti a seguito della Rivoluzione americana e di quella francese. In questa fase, la maggiore concretezza acquisita dai diritti umani è contro-bilanciata da una perdita in universalità. I diritti non appartengono più all'essere umano in quanto tale ma all'essere umano in quanto cittadino. La terza e ultima fase – con cui ha inizio l'età dei diritti in senso stretto – è aperta dalla promulgazione nel 1948 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Da questo momento, l'affermazione dei diritti è, al contempo, positiva e universale.

gresso morale universale, che presuppone la condivisione di alcuni valori, il rispetto degli individui e dei loro diritti, il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.

Il diritto dell'età dei diritti è un diritto di rapporti orizzontali e non verticali. L'autorità, che è al centro di una concezione hobbesiana del diritto, ricopre un ruolo marginale negli stati costituzionali. Ancora Dworkin ritiene che il diritto, negli stati costituzionali contemporanei, sia una pratica sociale costruita intorno a principi e valori riconducibili a unità; l'individuazione del diritto è l'esito di una attività interpretativa improntata al valore dell'integrità del diritto:

ne consegue che l'integrità fonde tra loro la vita morale e quella politica dei cittadini: essa chiede al buon cittadino, che deve decidere come trattare il proprio prossimo quando i loro interessi entrano in conflitto, di interpretare il modello comune di giustizia a cui entrambi devono sottostare in virtù della loro comune cittadinanza¹³.

E da qui, tema così significativo trattato all'interno di quel cerchio nella Quinta sezione della Casa di reclusione Ucciardone, abbiamo parlato di come nei sistemi giuridici permeati dalla cultura dei diritti la disobbedienza civile è vista, a dispetto delle apparenze, non come una forma di trasgressione ma come un modo per ribadire la propria "fedeltà al diritto": Rosa Parks, sedendosi in un sedile dell'autobus riservato ai bianchi, ha sì violato una norma dell'Alabama ma attraverso il suo atto ha anche dato modo ai giudici di affermare che quella norma fosse in contrasto con il XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Discutere con i e le partecipanti a quel consesso della differenza tra un reato comune e un atto di disobbedienza civile è stata un'esperienza di particolare valore e, ancora una volta, è emersa la capacità di tutti/e di riflettere insieme a partire da esperienze di vita molto diverse tra loro senza che questa differenza creasse distanze incolmabili e incomprensioni, ma valorizzandola invece come risorsa straordinaria nella produzione di un sapere condiviso, frutto di punti di vista che non si sommano semplicemente l'uno all'altro, ma, interagendo, ampliano lo sguardo sulle cose del mondo.

A questo punto abbiamo concentrato la nostra attenzione sui limiti dei diritti umani, a partire da quanto scrive Arendt ne *Le origini del totalitarismo*, pubblicato subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, quando individua il loro principale limite nel non garantire effettivamente tutti gli esseri umani ma solo i cittadini di uno stato sovrano:

¹³ R. Dworkin, *L'impero del diritto* (1986), Milano, Il Saggiatore, 1989, p. 180.

Anche i nazisti, nella loro opera di sterminio, hanno per prima cosa privato gli ebrei di ogni status giuridico, della cittadinanza di seconda classe, e li hanno isolati dal mondo dei vivi ammassandoli nei ghetti e nei *Lager*; e, prima di azionare le camere a gas, li hanno offerti al mondo constatando con soddisfazione che nessuno li voleva. *In altre parole, è stata creata una condizione di completa assenza di diritti prima di calpestare il diritto alla vita*¹⁴.

Il medesimo punto è sottolineato anche da Primo Levi in *Se questo è un uomo*, quando racconta del suo incontro col dottor Pannwitz, responsabile del reparto di chimica ad Auschwitz. L'aspetto dell'incontro che più colpisce Levi è che non sembra un incontro tra esseri umani ma tra «... due esseri che abitano mezzi diversi» e che si scambiano sguardi «...come attraverso la parete di vetro di un acquario»¹⁵. Per usare le parole di Isaiah Berlin, ciò che caratterizza il secolo breve è stata

la divisione dell'umanità in due gruppi – gli uomini propriamente detti e un qualche altro ordine di esseri di rango più basso, razze inferiori, culture inferiori, creature, nazioni o classi subumane, condannate dalla storia [...] Questo nuovo atteggiamento permette agli uomini di guardare a molti milioni di loro simili come ad esseri non completamente umani, e di massacrarli senza scrupoli di coscienza, senza che avvertano il bisogno di salvarli o di metterli in guardia¹⁶.

L'età dei diritti, abbiamo raccontato tra le mura del carcere, è la promessa che tutto questo non si verificherà mai più: che i diritti umani tuteleranno la dignità di tutti gli esseri umani e impediranno che alcuni esseri umani possano guardarne altri come attraverso il vetro di un acquario.

Se questa fiducia e la scommessa in un futuro migliore sono, senza dubbio, la cifra dell'Età dei diritti, che nei diritti e nella dignità ha riconosciuto almeno formalmente l'essenza dell'identità umana, non è certo possibile affermare che da quel momento in poi la divisione dell'umanità sia stata superata, ma forse solo che oggi appare sfumata, o meglio esplosa in separazioni multiple e gerarchie diverse tra persone sulla base del modo in cui, come l'approccio intersezionale ci insegna, identità socialmente costruite – di genere, di appartenenza nazionale, di status sociale e giuridico, ecc. – si sovrap-

¹⁴ H. Arendt, *Le origini del totalitarismo* (1951), Torino, Einaudi, 2009, p. 409, corsivo aggiunto.

¹⁵ P. Levi, *Se questo è un uomo* (1958), in Id. *Se questo è un uomo/La tregua*, Einaudi, Torino, 1992, in particolare pp. 91-97, entrambe le citazioni riportate nel testo sono a p. 95.

¹⁶ I. Berlin, *L'unità dell'Europa e le sue vicissitudini*, in Id., *Il legno storto dell'umanità. Capitoli di storia delle idee*. A cura di H. Hardy (1990), trad. it. di G. Ferrara degli Uberti, pp. 247-287, la citazione è a p. 253.

pongono producendo forme specifiche di vulnerabilità alla discriminazione e alla subordinazione.

A dispetto delle preoccupazioni, spesso sincere, espresse in chi identifica nel cosiddetto “pluralismo culturale” una nuova minaccia alla tenuta dei diritti umani, è la mancanza di riconoscimento effettivo della dignità di ogni persona in ogni contesto, che dovrebbe avvenire al contempo a prescindere dalle sue condizioni e caratteristiche e proprio a partire da quelle, a rappresentare ancora il limite più grande alla trasformazione dell’Età dei diritti da una stagione di fondamentali dichiarazioni di principio a una realtà viva ed effettiva nelle società.

Come è emerso dai nostri studenti ristretti che hanno preso parola, il diritto di cui si fa esperienza in una casa di reclusione, ad esempio, è per molti versi antitetico alla cultura dei diritti che eguaglia governanti e governati nella titolarità dei diritti e, più in generale, i nostri sono giorni di grande angoscia, in cui si è smesso non solo di credere in futuro migliore ma in un futuro *tout court*.

I diritti umani sembrano avere esaurito la loro forza propulsiva. Eppure, è proprio nei momenti più tristi e in luoghi come il carcere che bisogna credere nell’esistenza degli unicorni. Il diritto, come sanno i filosofi del diritto, e come non a caso e nonostante tutto hanno affermato d’istinto nelle loro definizioni preliminari alcune delle nostre studentesse e dei nostri studenti, ha anche una funzione performativa, vale a dire la funzione di cambiare il mondo attraverso l’uso delle parole. I “diritti umani” sono tra le parole più potenti che politici, filosofi e giuristi sono stati capaci di immaginare, e la loro potenza sta anche nella loro capacità di evolversi e adattarsi a sempre nuove istanze e diventare strumenti di lotta da opporre anche e soprattutto ai loro tradimenti, alle loro derive, ai loro fallimenti. Per questa ragione abbiamo voluto portare queste parole nel cerchio dell’Identità in movimento, e usarle ancora una volta, provando a risignificarle.